

Approfondimento FIRST CISL

Reddito di Libertà: requisiti, modalità di presentazione delle domande e operatività del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza" per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Riferimenti normativi

Decreto Ministro per la Famiglia 2 dicembre 2024; Legge 30 dicembre 2023, n. 213; Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Legge 17 luglio 2020, n. 77; DPCM del 17 dicembre 2020; Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, Legge 4 agosto 2006, n. 248; Circolare INPS n. 54 del 5 marzo 2005; Circolare INPS n. 166 del 8 novembre 2021; Messaggio INPS n. 1429 del 7 maggio 2025; Messaggio INPS n. 1053 del 7 marzo 2022; Messaggio INPS n. 2453 del 16 giugno 2022; Messaggio INPS n. 3363 del 13 settembre 2022; Messaggio INPS n. 4352 del 7 dicembre 2021.

23 giugno 2025

Reddito di Libertà

Il Reddito di Libertà, previsto dal Decreto 2/12/2024 del Dipartimento per le Pari Opportunità pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 2025, consiste in un contributo economico stabilito attualmente nella misura massima di 500 euro mensili (6000 euro annui) pro capite, versato in un'unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere in modo prioritario le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo delle/dei figlie/figli minori di donne vittime di violenza in condizione di povertà, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai Servizi sociali.

La misura non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come l'ADI - Assegno Di Inclusione.

La legge di Bilancio del 2024 ha reso strutturale il Reddito di Libertà disponendo (comma 187 dell'art. 1) che al fine di incrementare la misura del reddito di libertà [...] per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo [per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza] è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse [...] sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.

“Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”

Con la circolare n. 166 dell'8 novembre 2021 l'INPS ha fornito indicazioni di dettaglio della disciplina del Reddito di Libertà e indicazioni per la presentazione delle relative domande, a seguito dell'adozione del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020, con il quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse per l'anno 2020 del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", istituito dall'articolo 105-bis del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In attuazione della legge n. 77/2020, il Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e il Ministro dell'Economia – con l'intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni datata 7 novembre 2024 - ha adottato il citato decreto 2 dicembre 2024 definendo i criteri per la ripartizione regionale delle risorse stanziare riferite agli anni 2024, 2025 e 2026, pari a 30 milioni di euro (10 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026) e ha modificato la disciplina di dettaglio del contributo in oggetto.

Le risorse attribuite a ciascuna Regione possono essere incrementate dalle medesime Regioni con ulteriori risorse proprie trasferite direttamente all'INPS e con le risorse disponibili a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Pari Opportunità.

Requisiti di accesso al contributo

Sono destinatarie del contributo le donne vittime di violenza con i seguenti requisiti:

1. con o senza figlie/figli;
2. seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di uscita dalla violenza;
3. residenti nel territorio italiano;
4. cittadine italiane, cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitarie/i di cittadine/i dell'Unione europea previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o in possesso di regolare permesso di soggiorno UE di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o della ricevuta della richiesta o del cedolino, o del permesso per protezione speciale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria;
5. in possesso dell'attestazione del percorso di emancipazione e autonomia intrapreso a firma della/del rappresentante legale del centro antiviolenza che ha preso in carico la donna;
6. in possesso dell'attestazione dello stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento.

Modalità di presentazione delle domande

A decorrere dall'anno 2025 le domande, presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono accolte nei limiti delle risorse trasferite all'INPS entro il medesimo termine, mentre decadono le domande non accolte, entro tale data, per incapienza delle risorse finanziarie.

Le domande non accolte per incapienza possono essere comunque ripresentate negli anni successivi.

La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante una/un rappresentante legale o una/un delegata/o, per il tramite del Comune di riferimento almeno sino al 31 dicembre 2025, utilizzando il modulo "SR208", denominato

“Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.

Il Comune, a seguito della presentazione della domanda, provvede a far acquisire la stessa da parte del sistema informativo dell’INPS, il quale rilascia il “codice univoco” che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria, su base regionale, per la Regione di riferimento dell’interessata.

Il Comune rilascia all’interessata copia della domanda che riporta numero di domanda (indicato dal Comune) e il “codice univoco” (rilasciato dal sistema informativo dell’INPS).

Il servizio *online* per l’invio della domanda è disponibile nel portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali” Nel menzionato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.

Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

IMPORTANTE

Può essere accolta una sola istanza riferita alla stessa donna vittima di violenza e presentata nella medesima Regione o in altra Regione.

Modalità di erogazione

ATTENZIONE

All’atto dell’accoglimento della domanda si provvede al pagamento delle dodici mensilità del contributo di 500 euro mensili, in unica soluzione, mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati/cointestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici.

Ai fini dell’erogazione del contributo deve essere inserita nel sistema, la modalità di pagamento prescelta tra le seguenti possibilità:

1.conto corrente bancario;

2.libretto di risparmio bancario e postale;

3.carta prepagata con IBAN;

4.IBAN di c/c estero (in tal caso è necessario allegare alla domanda un documento di identità della beneficiaria e il modulo “MV70 - Identificazione finanziaria Area SEPA”, timbrato e firmato da una/un rappresentante della banca estera, oppure un estratto conto dello stesso c/c estero o una dichiarazione della banca estera dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi della titolare del conto corrente estero).

In sede di acquisizione della domanda, il Servizio INPS effettua i controlli sulla correttezza formale dei dati inseriti (ad esempio, sulla congruità del codice fiscale), consentendo, al termine, l'invio e la registrazione sul Sistema Informativo dell'Istituto, nonché la stampa della domanda comprensiva anche del “codice univoco” da rilasciare all'interessata.

Il Comune ha accesso alla procedura per consultare l'istruttoria e, all'occorrenza, può procedere alla stampa della domanda con l'esito dell'istruttoria; l'esito è comunicato all'interessata utilizzando i dati di contatto (il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail) indicati nella compilazione della domanda telematica.

IMPORTANTE

Regime fiscale del contribuuto: Il contribuuto in esame è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale.